

COMMISSIONE II

RAPPORTI CON L'ESTERO COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE

XX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BETTIOL GIUSEPPE**

INDICE

| | PAG. |
|---|----------|
| Congedi: | |
| PRESIDENTE | 103 |
| Disegni di legge (Discussione e approvazione): | |
| Concessione di un contributo per la partecipazione italiana all'Agenzia libica di pubblico sviluppo e stabilizzazione con sede in Tripoli. (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato) (3073) | 103 |
| PRESIDENTE | 103, 105 |
| CANTALUPO, <i>Relatore</i> | 103, 105 |
| LOMBARDI RICCARDO | 105 |
| FOLCHI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> | 105 |
| Estensione al personale militare somalo, già dipendente dal cessato Governo della Somalia italiana, delle norme della legge 2 novembre 1955, n. 1117. (3063) | 105 |
| PRESIDENTE | 105, 106 |
| VEDOVATO, <i>Relatore</i> | 106 |
| FOLCHI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> | 106 |
| Votazione segreta: | |
| PRESIDENTE | 107 |

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati: Lucifero, Martino Edoardo, Mastino Gesumino, Montini e Piccioni.

Discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo per la partecipazione italiana all'Agenzia libica di pubblico sviluppo e stabilizzazione, con sede in Tripoli. (3072).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo per la partecipazione italiana all'Agenzia libica di pubblico sviluppo e stabilizzazione, con sede in Tripoli ».

Il disegno di legge è stato già approvato dalla III Commissione permanente del Senato ed ha avuto il parere favorevole della IV Commissione (finanze e tesoro) della Camera dei Deputati.

Il relatore, onorevole Cantalupo, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CANTALUPO, *Relatore*. Il disegno di legge in esame ha una origine abbastanza lontana e precisamente nel 1951, quando la Libia, dopo il suo assetto statale, chiese un controllo internazionale per la stabilizzazione della propria moneta.

I rappresentanti dei vari Stati occidentali che avevano interessi preesistenti in Libia, esaminarono il problema della moneta libica allora esistente, il « mal », e constatarono che essa non aveva un valore sufficiente per auto-governarsi né all'interno né all'esterno dello

La seduta comincia alle 9,45.

VEDOVATO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Stato che era sorto. Convennero perciò che occorreva adottare una specie di « piano Erp » permanente per la Libia, onde dare stabilizzazione alla moneta libica, altrimenti l'economia del paese non avrebbe potuto in un alcun modo prosperare.

La moneta fu stabilizzata con la partecipazione finanziaria dell'Inghilterra, della Francia e dell'Italia per un certo numero di anni alla costituzione di un capitale in sterline a fondo perduto; e fu creato un comitato preparatorio che si riunì a Ginevra per la prima volta nel 1951, che fissò le quote di partecipazione dei tre Stati maggiormente interessati alla stabilizzazione della moneta libica.

L'Inghilterra in quel momento — in seguito la sua influenza è andata scemando in qualche misura a favore di quella americana — rappresentava lo Stato europeo maggiormente interessato in Libia, anche in seguito ai fatti militari che avevano portato alla preponderanza inglese presso il regno senussita. Essa perciò partecipò alla costituzione iniziale del fondo monetario non recuperabile nella misura notevole del 60 per cento. Era questa, evidentemente, una presa di posizione politica, la quale fu seguita dall'altra presa di posizione ugualmente politica della Francia, i cui interessi in Libia sono minimi, limitandosi quasi solo a quelli derivanti dal rapporto libico-tunisino e dai rapporti tra la Libia e il retroterra del Fezzan e delle altre regioni rimaste in mano alla Francia. Fu così fissata la partecipazione della Francia al fondo monetario nella misura del 30 per cento.

Si pose quindi il problema dell'Italia, che aveva ancora in Libia i maggiori interessi politici, umani e demografici, ma non aveva a disposizione le somme necessarie. Cosicché la sua partecipazione al fondo monetario fu soltanto del 10 per cento della somma totale.

Con le quote che ho indicato fu costituito il cento per cento del fondo di stabilizzazione della moneta libica. La nostra partecipazione del 10 per cento rappresentò una misura minima e totalmente inadeguata — come fu a suo tempo dimostrato dal Sottosegretario per gli affari esteri, onorevole Folchi — alla nostra notevole presenza umana e di lavoro in Libia.

A questo proposito vorrei chiedere all'onorevole Sottosegretario se non è possibile oggi aumentare la quota della partecipazione italiana, in relazione alle attuali disponibilità del Tesoro, alle riserve di valuta veramente abbondanti che l'Italia si è procurata in questi anni e alla sopravvivenza dei nostri interessi in Libia. Nel 1951 pensavamo che si sarebbe rapidamente disfatta la nostra presenza di

lavoratori in Libia; invece ciò si è verificato soltanto in una misura limitata. L'onorevole Folchi, prima delle ferie estive del Parlamento, ebbe ad illustrare alcune importanti speranze di una più larga partecipazione italiana in opere pubbliche e in imprese private di vario genere, appoggiata politicamente e moralmente alla presenza dei nostri lavoratori in Libia. Io desidero rilevare che il fondo di stabilizzazione non è destinato soltanto alla stabilizzazione della moneta e alla creazione di opere pubbliche, ma anche a circolare attraverso iniziative di lavoro produttivo, che determinino nuove fonti di ricchezza.

Penso perciò che la partecipazione italiana nella misura attuale sia diventata inadeguata alla situazione presente.

Naturalmente si tratta di problemi che mi limito ad accennare, poiché riguardano il Tesoro. L'Italia partecipa attualmente con la quota annua di 10.000 sterline, in confronto delle 60.000 sterline dell'Inghilterra e delle 30.000 sterline della Francia. Per salvare il prestigio della nostra superstita politica in Libia, credo che dovremmo fare qualche cosa di più, poiché la nostra partecipazione ha un doppio valore: quello politico rappresentato dalla nostra presenza nello sviluppo della Libia, e quello costituito dall'apporto di imprese e di lavoratori italiani. Il nostro interesse è maggiore di quello di altri Paesi, poiché non saranno certamente l'Inghilterra o la Francia, che concorreranno con imprese e con lavoratori alla trasformazione della Libia; mentre d'altra parte lo sviluppo di nuove opere darà la possibilità d'impiego alla mano d'opera italiana, soprattutto a quella che si trova già sul posto e che, scoraggiata, pensa di rientrare in Patria.

A meno che — è un problema che pongo e non pretendo di avere una risposta — l'onorevole Sottosegretario non credesse che, accanto al fondo ufficiale di stabilizzazione della moneta libica, ci fosse la possibilità, alla quale egli accennava qualche mese fa, di nuove fondazioni economiche e finanziarie in Libia per determinare l'impiego di mano d'opera e di tecnici italiani. Se un programma di questo genere potesse essere attuato, io sarei il primo a non insistere per vedere aumentata la partecipazione italiana al fondo internazionale, che non è sotto controllo nostro, ma prevalentemente sotto controllo di altri paesi.

L'articolo 1 del disegno di legge in esame autorizza un contributo straordinario di 54 milioni di lire, quale quota di partecipazione del Governo italiano all'Agenzia libica di pubblico sviluppo e stabilizzazione, con sede in

LEGISLATURA II — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1957

Tripoli; l'articolo 2 pone la copertura relativa a carico dello stanziamento del capitolo n. 627 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1956-1957. Non vi sono perciò difficoltà di ordine finanziario.

Per tutte le considerazioni esposte, il relatore si dichiara favorevole al disegno di legge e ne propone l'approvazione alla Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LOMBARDI RICCARDO. Il relatore ha auspicato un aumento della partecipazione italiana al fondo di stabilizzazione della moneta libica. Mi pare però che le quote di partecipazione siano stabilite in base ad un rapporto già definito.

CANTALUPO, *Relatore*. Il rapporto è definito, ma è volontario; e siccome la partecipazione è annua, credo che potrebbe essere modificata. Confesso però che non conosco lo statuto della fondazione.

Ad ogni modo, qualora non ci fosse la possibilità di variazioni, insisterei nell'affermare che sarebbe opportuna una partecipazione più larga in altre zone libere d'iniziativa privata, secondo il programma che ebbe ad esporre l'onorevole Sottosegretario.

Faccio poi osservare che probabilmente oggi la Francia, dato quello che sta succedendo nel nord Africa, non sarebbe intransigente per mantenere inalterata la sua quota di contributo nella misura del 30 per cento e la questione potrebbe perciò essere oggetto di accordi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

FOLCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Non ho nulla da aggiungere alla relazione che accompagna il disegno di legge, essendo essa sufficientemente ampia e limpida.

Debbo soltanto rispondere all'onorevole Cantalupo che il Ministero del tesoro potrebbe esaminare, compatibilmente con lo statuto del fondo internazionale, l'opportunità di aumentare la quota di partecipazione italiana. Però il Governo deve fare ogni riserva in proposito, dato che è già così difficile per l'Amministrazione di poter disporre di quanto è indispensabile per il suo funzionamento.

Poiché poi l'onorevole Cantalupo ha fatto cenno a più riprese alle mie precedenti dichiarazioni a proposito della Libia, mi sia consentito cogliere l'occasione per dichiarare alla Commissione che una delle iniziative a

cui feci allusione è sul punto di essere realizzata; si tratta ormai di un problema di giorni. L'altra iniziativa è ancora oggetto di intense e difficili trattative, ma non è perduta la speranza che anche essa venga condotta in porto.

Con queste brevissime dichiarazioni, prego anche io la Commissione di volere approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, che, se non vi sono osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È autorizzato un contributo straordinario di lire 54 milioni quale quota di partecipazione del Governo italiano all'Agenzia libica di pubblico sviluppo e stabilizzazione, con sede in Tripoli.

(È approvato).

ART. 2.

Alla copertura della spesa di cui all'articolo 1 sarà provveduto a carico dello stanziamento del capitolo n. 627 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1956-57.

(È approvato).

ART. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Estensione al personale militare somalo, già dipendente del cessato Governo della Somalia italiana, delle norme della legge 2 novembre 1965, n. 1117. (3063).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione al personale militare somalo, già dipendente dal cessato Governo della Somalia italiana, delle norme della legge 2 novembre 1955, n. 1117 ». La IV Commissione, Finanze e tesoro, della Camera dei Deputati ha espresso parere favorevole.

Il relatore, onorevole Vedovato, ha facoltà di svolgere la relazione.

VEDOVATO, *Relatore*. I principi giuridici e morali che furono alla base del provvedimento approvato tempo addietro da questa Commissione e relativo alla concessione di pensioni e di altri trattamenti di quiescenza al personale libico ed eritreo, hanno una validità anche superiore per quanto attiene agli ex militari somali, mutilati, invalidi e veterani.

Il disegno di legge in esame mira infatti ad estendere le norme della legge 2 novembre 1951, n. 1117, agli ex militari somali inabili al lavoro per mutilazioni o per età e in precarie condizioni economiche.

C'è da domandarsi come mai si sia provveduto con tanto ritardo a regolare questa materia, ma bisogna considerare che, essendo essa connessa con l'altra relativa al personale libico ed eritreo, il ritardo nella emanazione del primo provvedimento ha procrastinato l'emanazione anche dell'altro.

Si deve aggiungere che si è molto discusso in un primo tempo se il provvedimento rientrasse nelle facoltà dell'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia, per cui il provvedimento potesse essere emanato da quella Amministrazione. Però, comportando il provvedimento oneri finanziari che si protraggono oltre il minimo periodo consentito, è stata in seguito ravvisata la necessità di intervenire con un disegno di legge. Si tratta appunto del disegno di legge in questo momento all'esame della nostra Commissione.

Per quanto riguarda gli oneri finanziari arretrati, si provvede coi fondi iscritti negli stati di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per gli esercizi finanziari 1956-1957 e 1957-1958, per le pensioni e gli altri trattamenti di quiescenza al personale civile e militare libico ed eritreo, di cui alla legge 2 novembre 1955, n. 1117; per gli stanziamenti futuri si provvederà con capitoli specifici nei prossimi bilanci del Ministero degli esteri.

Da indagini che ho fatto, mi risulta che si prevede di dover riconoscere il diritto a pensione a 25 elementi della prima categoria, a 50 elementi della seconda categoria, a 300 della terza, a 1.500 veterani con 25 anni di servizio a 250 veterani con 30 anni di servizio, a 50 veterani con 35 anni di servizio, a 30 veterani con 40 anni di servizio, a 2.000 orfani, riducibili a 100 al 1° gennaio 1956.

Quanto agli oneri derivanti, si può prevedere fino al 31 dicembre 1955 la spesa annua di so. 1.100.000 (pari a 96.250.000 lire italiane) e un analogo importo dal 1° gennaio 1956 in poi — nonostante la prevista riduzione del

numero degli aventi diritto — per effetto della più elevata quota di maggiorazione a decorrere da tale data. La somma necessaria per provvedere alla corresponsione degli arretrati può essere prevista in so. 7.300.000 (pari a lire 638.750.000), poiché dovrà essere detratto quanto per assegni è stato già corrisposto agli ex militari somali dalla Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia dopo la sua costituzione.

Dati i motivi che hanno suggerito il provvedimento, pur non nascondendo il mio rincrescimento perché è stato adottato con molto ritardo, il che riduce notevolmente i suoi effetti positivi, ne propongo l'approvazione alla Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

FOLCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo ricorda alla Commissione che in più occasioni si è espresso in termini favorevoli al provvedimento. Non può quindi che raccomandarne l'approvazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, che, se non vi sono osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Le norme della legge 2 novembre 1955, n. 1117, sul pagamento delle pensioni o degli altri trattamenti di quiescenza e di assegni temporanei al personale civile e militare libico ed eritreo, sono estese con gli adattamenti richiesti dalla diversa situazione giuridica e amministrativa del territorio della Somalia e con le modifiche di cui agli articoli seguenti:

a) al personale militare somalo già dipendente dal cessato Governo della Somalia Italiana o che arruolato in Somalia fu messo a disposizione di altri Governi dell'Africa Orientale Italiana;

b) agli orfani, al coniuge superstite o agli ascendenti del personale militare di cui alla lettera a).

(È approvato).

ART. 2.

Nella liquidazione dei trattamenti di quiescenza e degli altri assegni temporanei da effettuare ai sensi del precedente articolo, devono essere ricuperate agli aventi diritto tutte le somme ai medesimi corri-

LEGISLATURA II — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1957

sposte dalla pubblica Amministrazione, per il periodo di tempo cui detti trattamenti ed assegni si riferiscono, qualunque sia stato il titolo della corresponsione. È, inoltre, vietato il cumulo dei trattamenti di quiescenza e degli altri assegni di cui sopra, anche per il futuro, con qualsiasi altro stipendio, assegno o indennità a carico dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia (A. F. I. S.) o di altro Ente pubblico in dipendenza di rapporto d'impiego.

(È approvato).

ART. 3.

Le attribuzioni conferite al Ministero dell'Africa italiana, al Governo ed al Comando Truppe della Somalia ed agli altri Governi e Comandi Truppe dell'Africa Orientale Italiana dal regio decreto 23 agosto 1935, n. 1178, e successive modificazioni e dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 874, nonché da tutti gli altri provvedimenti che costituivano gli ordinamenti del personale militare somalo, sono devolute al Ministero degli Affari Esteri, il quale potrà espletarle in tutto od in parte, a mezzo dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia che si avvarrà, ove eccezionalmente occorra, di apposite Commissioni per accertare il diritto dei singoli anche in deroga alle norme di cui sopra.

Delle predette Commissioni dovrà fare parte un funzionario della Ragioneria dell'A.F.I.S. che rivesta qualifica non inferiore a quella di direttore di Sezione.

(È approvato).

ART. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà, per gli esercizi finanziari 1956-57 e 1957-58, a carico dei fondi iscritti negli stati di previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri per gli esercizi medesimi, per le pensioni e gli altri trattamenti di quiescenza al personale civile e militare libico ed eritreo di cui alla legge 2 novembre 1955, n. 1117.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei disegni di legge:

« Concessione di un contributo per la partecipazione italiana all'Agenzia libica di pubblico sviluppo e stabilizzazione, con sede in Tripoli » (3072).

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 14 |
| Maggioranza | 8 |
| Voti favorevoli | 14 |
| Voti contrari | 0 |

(La Commissione approva).

« Estensione al personale militare somalo, già dipendente dal cessato Governo della Somalia italiana, delle norme della legge 2 novembre 1955, n. 1117 ». (3063).

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 14 |
| Maggioranza | 8 |
| Voti favorevoli | 14 |
| Voti contrari | 0 |

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bettiol Giuseppe, Brusasca, Cantalupo, Codacci Pisanelli, De Marsanich, Dominedò, Lombardi Riccardo, Malvestiti, Martino Gaetano, Pacciardi, Rossi Maria Maddalena, Scelba, Vecchietti e Vedovato.

La seduta termina alle 10,26.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI